

Sistri: dopo il D.M. 9 luglio 2010, ancora una doppia proroga dal D.M. del 28 settembre

✓ Claudio Bovino

Premessa

Il 14 luglio 2010 è entrato in vigore il D.M. 9 luglio 2010 (G.U. n. 161 del 13 luglio 2010) (1), che rappresenta di fatto il secondo decreto «correttivo» del D.M. 17 dicembre 2009 istitutivo del Sistri, il nuovo Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (2).

Con questo «Sistri-ter» il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (da ora, MATTM) ha apportato ulteriori «modifiche ed integrazioni» al D.M. 17 dicembre 2009, soprattutto sul piano operativo, sulla scia di quanto aveva già fatto solo pochi mesi prima col D.M. 15 febbraio 2010 (G.U. n. 48 del 27 febbraio 2010) (3).

La principale novità del nuovo decreto è certamente la proroga al 1° ottobre 2010 dell'operatività del Sistri per tutti i soggetti obbligati, alla quale si affianca il differimento al 12 settembre 2010 del termine previsto per il completamento della distribuzione dei dispositivi Usb e l'installazione delle *black box*.

Lo slittamento di tali date si è reso necessario, non solo perché la partenza del Sistri arrivava **troppo presto** per i soggetti coinvolti - e cioè il **13 luglio 2010**, per gli operatori del settore e per le imprese di media e grande dimensione, ed il **12 agosto 2010** per le imprese più piccole - ma piuttosto a causa del ritardo col quale si è arrivati alla pubblicazione del Decreto Dirigenziale 17 giugno 2010 (4) - approdato in G.U. solo il 7 luglio - con il quale sono stati stabiliti i diritti di segreteria per il rilascio delle chiavette Usb: senza tale decreto, infatti, le Cciaa e le associazioni imprenditoriali non hanno potuto effettuare prima la consegna dei dispositivi elettronici necessari all'utilizzo del Sistri. Nel prosieguo, pertanto, anche in considerazione dell'avvio del Sistema, si è ritenuto opportuno procedere dapprima ad un riepilogo generale dei tratti salienti della nuova disciplina Sistri, e poi passare ad una lettura più puntuale delle ultime novità introdotte dal D.M. 9 luglio 2010. Peraltro, il contributo tiene conto della pubblicazione dell'ulteriore «correttivo» del Sistri (il «Sistri-quater», e cioè il D.M. Ambiente 28 settembre 2010 (5) - intervenuta poco prima di andare in stampa - il quale ha disposto una nuova doppia proroga, e cioè il differimento della

data stabilita per il completamento della distribuzione delle chiavette usb e della installazione delle *black box* (prorogata, quindi, dal 12 settembre al 30 novembre 2010) nonché lo slittamento del termine di conclusione della fase transitoria del Sistri (spostato dal 1° novembre al 31 dicembre 2010), il c.d. regime a doppio binario che ora durerà tre mesi.

Sistri, facciamo il punto

Non è trascorso nemmeno un anno dall'istituzione del Sistri ad opera del D.M. 17 dicembre 2009 che il MATTM ha dovuto approntare ben tre decreti correttivi per migliorarne l'operatività, per inserire altre definizioni e, in definitiva, per prorogare le date originariamente previste sia per quanto riguarda i termini di iscrizione sia per quanto attiene all'avvio dell'operatività del Sistri.

Come si rammenterà, l'art. 1 (Entrata in funzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - Sistri) del D.M. 17 dicembre 2009 individua:

- le categorie di soggetti tenuti a comunicare, secondo un

Note:

✓ Avvocato in Milano, Consulente in materia di ambiente e di E-privacy.

(1) Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Decreto 9 luglio 2010, «Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009» (G.U. n. 161 del 13 luglio 2010).

(2) Si veda:

- S. Maglia, M.V. Balossi, *Prime osservazioni al decreto Sistri (D.M. 17 dicembre 2009)*, in questa *Rivista*, 2010, 2, pagg. 110 e segg.

(3) Si veda:

- S. Maglia, M.V. Balossi, *Sistri bis: le ultime novità*, in questa *Rivista*, 2010, 5, pag. 405 e segg.

(4) Ministero dello sviluppo economico, Decreto dirigenziale interministeriale 17 giugno 2010, «Aggiornamento ed istituzione dei diritti di segreteria delle camere di commercio e relativa approvazione della tabella A» (G.U. n. 156 del 7 luglio 2010).

(5) Decreto 28 settembre 2010, «Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti» (G.U. n. 230 del 1° ottobre 2010).

Tabella 1 - Termini di iscrizione e operatività: un riepilogo

Soggetti	Norma di riferimento	Numero dipendenti	Adesione	Termini iscrizione	Avvio operatività del SISTRI (*)
Produttori iniziali di rifiuti pericolosi, compresi quelli che effettuano trasporto in conto proprio ex art. 212, comma 8, D.Lgs. n. 152/2006	D.M. 17 dicembre 2009, art. 1, comma 1, lett. a)	più di 50	obbligatoria	dal 14 gennaio al 31 marzo 2010	dal 1° ottobre 2010 (era dal 13 luglio 2010)
	D.M. 17 dicembre 2009, art. 1, comma 1, lett. b)	fino a 50	obbligatoria	dal 15 marzo al 29 aprile 2010	dal 1° ottobre 2010 (era dal 12 agosto 2010)
Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lett. c), d), g), D.Lgs. n. 152/2006 (principalmente rifiuti da attività industriali, artigianali e da attività di recupero e smaltimento rifiuti)	D.M. 17 dicembre 2009, art. 1, comma 1, lett. a)	più di 50	obbligatoria	dal 14 gennaio al 31 marzo 2010	dal 1° ottobre 2010 (era dal 13 luglio 2010)
	D.M. 17 dicembre 2009, art. 1, comma 1, lett. b)	tra 11 e 50	obbligatoria	dal 15 marzo al 29 aprile 2010	dal 1° ottobre 2010 (era dal 12 agosto 2010)
	D.M. 17 dicembre 2009, art. 1, comma 4	non più di 10	su base volontaria	dal 1° ottobre 2010	dopo l'eventuale iscrizione
Commercianti e intermediari	D.M. 17 dicembre 2009, art. 1, comma 1, lett. a)	-	obbligatoria	dal 14 gennaio al 31 marzo 2010	dal 1° ottobre 2010 (era dal 13 luglio 2010)
Consorzi costituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione degli stessi per conto dei consorziati (c.d. consorzi di filiera)	D.M. 17 dicembre 2009, art. 1, comma 1, lett. a)	-	obbligatoria	dal 14 gennaio al 31 marzo 2010	dal 1° ottobre 2010 (era dal 13 luglio 2010)
Imprese di cui all'art. 212, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali (incluse imprese di bonifica amianto che si iscrivono alla Cat. 10, Albo Gestori)	D.M. 17 dicembre 2009, art. 1, comma 1, lett. a)	-	obbligatoria	dal 14 gennaio al 31 marzo 2010	dal 1° ottobre 2010 (era dal 13 luglio 2010)
Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti	D.M. 17 dicembre 2009, art. 1, comma 1, lett. a)	-	obbligatoria	dal 14 gennaio al 31 marzo 2010	dal 1° ottobre 2010 (era dal 13 luglio 2010)
Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti e che risultino produttori di rifiuti di cui all'art. 184, comma 3, lett. g), D.Lgs. n. 152/2006	D.M. 17 dicembre 2009, art. 1, comma 1, lett. a)	-	Obbligatoria (si iscrivono anche come produttori)	dal 14 gennaio al 31 marzo 2010	dal 1° ottobre 2010 (era dal 13 luglio 2010)
Nel caso di trasporto intermodale dei rifiuti: - per il trasporto marittimo, il terminalista concessionario dell'area portuale e l'impresa portuale ai quali sono affidati i rifiuti all'imbarco/sbarco; - per il trasporto ferroviario, i responsabili degli uffici gestione merci e gli operatori logistici presso stazioni, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico da parte dell'impresa ferroviaria o di quella che effettua il trasporto	D.M. 17 dicembre 2009, art. 5, comma 10	-	obbligatoria	dal 14 gennaio al 31 marzo 2010	dal 1° ottobre 2010 (era dal 13 luglio 2010)

Soggetti	Norma di riferimento	Numero dipendenti	Adesione	Termini iscrizione	Avvio operatività del SISTRI (*)
Imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi ex art. 212, comma 8, D.Lgs. n. 152/2006	D.M. 17 dicembre 2009, art. 1, comma 4	-	su base volontaria	dal 1° ottobre 2010	dopo l'eventuale iscrizione
Imprenditori agricoli art. 2135 c.c. che producono rifiuti non pericolosi	D.M. 17 dicembre 2009, art. 1, comma 4	-	su base volontaria	dal 1° ottobre 2010	dopo l'eventuale iscrizione
Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'art. 184, comma 3, lett. c), d), g) D.Lgs. n. 152/2006	D.M. 17 dicembre 2009, art. 1, comma 4	-	su base volontaria	dal 1° ottobre 2010	dopo l'eventuale iscrizione
Produttori di rifiuti pericolosi i quali non siano inquadrati in una organizzazione di ente o di impresa	ulteriore tipologia particolare aggiunta dal D.M. 15 febbraio 2010, art. 8, comma 1 (v. art. 6, comma 1)	-	su base volontaria	dal 1° ottobre 2010	dopo l'eventuale iscrizione
Produttori di rifiuti non pericolosi che non sono inquadrati in una organizzazione di ente o di impresa	ulteriore tipologia particolare aggiunta dal D.M. 15 febbraio 2010, art. 8, comma 1 (v. art. 6, comma 2)	-	su base volontaria	dal 1° ottobre 2010	dopo l'eventuale iscrizione
Imprese iscritte all'Albo Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 212, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 che effettuano il trasporto transfrontaliero dall'estero	ulteriore tipologia particolare aggiunta dal D.M. 15 febbraio 2010, art. 8, comma 1 (v. art. 6, comma 2)	-	su base volontaria	dal 1° ottobre 2010	dopo l'eventuale iscrizione

(*) Si rammenta che l'art. 1, lett. b) del D.M. 28 settembre 2010, dispone che, ferma restando la data di operatività del Sistris (1° ottobre 2010), il termine di un mese previsto dall'art. 12, comma 2, del D.M. 17 dicembre 2009 e ss. m. e i., «è prorogato al 31 dicembre 2010» (fine della fase transitoria).

ordine di gradualità temporale, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attività attraverso il Sistris, utilizzando i dispositivi elettronici indicati al successivo articolo 3 (*black box* e chiavette Usb);

- le categorie di soggetti che possono aderire su base volontaria al Sistris.

Nel prosieguo, pertanto, si è ritenuto opportuno procedere, dapprima ad un riepilogo generale dei tratti salienti della nuova disciplina Sistris, e poi ad una lettura più puntuale delle ultime novità introdotte dal D.M. 9 luglio 2010 e dal D.M. 28 settembre 2010.

Pillole di Sistris (6)

Come è ormai noto, il Sistris è un sistema informatico elaborato per controllare, in tempo reale, le movimentazioni dei rifiuti mediante l'impiego di alcuni dispositivi elettronici, messi a disposizione dal MATTM in comodato d'uso:

- la chiavetta Usb (denominata dal D.M. 17 dicembre 2009 come **dispositivo Usb**), per la trasmissione dei dati sui rifiuti prodotti, trasportati e/o gestiti, per la

firma elettronica delle informazioni e per la loro memorizzazione;

- una *black box* da montare su ogni veicolo che trasporta rifiuti così da poterne monitorare il percorso (consegna ed installazione vengono effettuate dalle officine autorizzate);
- delle apparecchiature di videosorveglianza da installare presso ogni discarica e ogni impianto di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti al fine di controllare l'ingresso e l'uscita degli automezzi dagli impianti.

Il Sistris è destinato a sostituire il Mud (dal 2011), il registro di carico e scarico e il formulario d'identificazione dei rifiuti (FIR), trasferendo la gestione di tali documenti e i relativi adempimenti dalla carta al formato elettronico. Sotto tale profilo, i soggetti coinvolti devono comunicare al Sistema quantità e qualità dei rifiuti che sono oggetto della loro attività.

Nota:

- (6) Per un maggiore approfondimento, si vedano i summenzionati contributi di:
 - S. Maglia, e M. Balossi, *cit.*, in questa *Rivista*, 2010, 2, pag. 118 e 5, pag. 405.

In via generale, quindi, possiamo dire che la finalità del Sistri è duplice: da un lato, la semplificazione delle procedure e degli adempimenti legati alla gestione dei rifiuti (con una conseguente, sperata, riduzione dei costi, per le imprese e per la PA) e, dall'altro, una maggiore efficacia nella lotta al traffico illecito ed allo smaltimento illegale degli stessi rifiuti (per tale motivo, la gestione del Sistri è stata affidata dall'art. 1, comma 1, D.M. 17 dicembre 2009 al Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente, CCTA, anche se la norma, in verità, non dice null'altro sul punto).

Sinteticamente, la procedura da seguire per l'iscrizione si articola in due fasi.

Nella prima fase l'operatore deve aderire al Sistri utilizzando una delle quattro modalità alternative d'iscrizione di seguito indicate, e cioè:

- on line al sito www.sistri.it;
- via fax al numero 800 05 08 63;
- telefonicamente al numero 800 00 38 36;
- via e-mail all'indirizzo iscrizionemail@sistri.it

I successivi passaggi ed adempimenti richiesti da questa prima fase possono essere agevolmente seguiti grazie alla lettura delle **Linee guida ministeriali**, o delle apposite informazioni pubblicate sul sito www.sistri.it.

La seconda fase della procedura d'iscrizione ha, invece, come suo momento focale la consegna dei dispositivi Usb, il cui completamento, come abbiamo visto, è stato prorogato al 12 settembre 2010 dal D.M. 9 luglio 2010 dall'art. 1, comma 2, D.M. 9 luglio 2010 e successivamente prorogato al 30 novembre 2010 dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.M. 28 settembre 2010. Il rilascio dei dispositivi Usb è stato subordinato al versamento dei diritti di segreteria (i cui importi sono stati fissati con il citato d.d. interministeriale 17 giugno 2010), corrispondenti a:

- euro 16,00 per il primo dispositivo Usb per ciascuna unità locale;
- euro 6,00 per ogni dispositivo Usb aggiuntivo per la stessa unità locale.

Operatività del Sistri (rifiuti speciali)...

Dal 1° ottobre 2010 tutti i soggetti che avranno aderito al Sistri (**obbligati** e **volontari**) dovranno comunicare le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attività attraverso il nuovo Sistema, utilizzando gli appositi dispositivi elettronici (e le credenziali personali di autenticazione). In concreto, però, il Sistri è divenuto operativo solo per quelle imprese già pronte ad operare, in quanto «già» in regola con iscrizione, pagamenti e dotazione dei dispositivi elettronici: soltanto queste, pertanto - e non, invece, le imprese «ritardatarie» - potranno iniziare ad operare «informaticamente» con le nuove modalità previste dal Sistri e, contestualmente, continuare a gestire in via cartacea i vecchi documenti ambientali (FIR e registro di carico e scarico dei rifiuti),

secondo quanto previsto dal TUA, per tre mesi (1° ottobre - 31 dicembre 2010), secondo il nuovo termine della fase transitoria previsto dall'art. 1, lett. b) del D.M. 28 settembre 2010.

In Campania, all'obbligo di adesione al Sistri previsto a livello nazionale per gli operatori che producono o gestiscono i rifiuti speciali (ex art. 1, D.M. 17 dicembre 2009) si aggiunge quello di adesione per i Comuni, gli Enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio regionale.

... e del Sitra (rifiuti urbani)

Il Sistri, infatti, è interconnesso con il Sitra, il «Sistema Tracciabilità» attivato dalla Regione Campania «recuperando» quanto già fatto in attuazione del progetto denominato «Sirenetta» (7) (vecchio progetto che in verità può dirsi «naufragato» a causa di una realizzazione discontinua e priva di un vero coordinamento, vittima della pluralità e della frammentazione degli attori in campo) (8). Il fine del SITRA è di realizzare un **nuovo sistema informativo pubblico** in grado di rendere trasparente la gestione del ciclo dei rifiuti attraverso:

- la **tracciabilità** di tutti i **flussi di rifiuti**, anche tramite il controllo satellitare di mezzi e siti;
- la registrazione puntuale dei conferimenti da raccolta differenziata e la verifica dell'effettivo recupero di materia tramite la registrazione puntuale dei flussi (con relativo bilancio) negli impianti di recupero e nelle destinazioni finali.

Il Sitra prevede l'installazione - in punti strategici (impianti di recupero e smaltimento rifiuti) e sui mezzi di trasporto dei rifiuti - di sistemi di monitoraggio (telecamere e sensori) in grado di consentire, anche in tempi differiti, l'identificazione dei mezzi di trasporto rifiuti.

In tale quadro, il 3 settembre 2009 è stata firmata la Convenzione (9) tra la Struttura del Sottosegretario per l'emergenza rifiuti in Campania e l'Assessore regionale all'Ambiente per l'attuazione del «Progetto pilota sulla tracciabilità dei rifiuti - Sistema Tracciabilità (Sitra) ex

Note:

(7) Il progetto Sirenetta (S.I.RE.NET.T.A) è stato ammesso a finanziamento sulla misura 1.7 del POR Campania 2000-2006 ed il SITRA, dunque, ne rappresenta, per così dire, una sorta di evoluzione.

(8) Tra questi vi sono:

- il Catasto rifiuti e il PFR-SIRA dell'ARPAC,
- gli Osservatori Nazionale, Regionale e Provinciali,
- i sistemi automatici di monitoraggio dei flussi di rifiuti,
- ed una varietà di strutture e società pubbliche dedite al monitoraggio.

(9) Regione Campania, AGC 21 Programmazione e Gestione Rifiuti, Settore 02, si veda:

- Decreto dirigenziale n. 101 del 1° ottobre 2009;
- Decreti dirigenziali n. 3 e n. 4 del 16 marzo 2010,
- Decreto dirigenziale n. 7 del 13 aprile 2010.

art. 2 comma 2 bis del D.L. n. 172/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 210/2008».

La progettazione del sistema informativo Sistra è stata realizzata da rappresentanti della Regione Campania e della Struttura del Sottosegretariato di Stato, attraverso l'adeguamento tecnologico e funzionale del **Progetto Sirenetta** e l'integrazione con il Sistema Informativo per l'Emergenza Rifiuti/Osservatorio Regionale Rifiuti (SISGER/ORR) per il monitoraggio di produzione di rifiuti e raccolta differenziata (10).

Facciamo un test?

Il 26 luglio 2010 il MATTM ha attivato un test di verifica della funzionalità del Sistris per consentire ad una sorta di campione di futuri utenti - «un insieme rappresentativo di tutte le classi di utenti» (11) - di provare il sistema.

In realtà, il programma di sperimentazione del Sistema risulta articolato in due fasi - tra di loro sfasate nel tempo - ed a suo supporto è stato reso disponibile, sul sito www.sistri.it, il **Manuale dell'Utente del Sistris**: si tratta di uno strumento operativo *in progress*, suscettibile cioè di modifiche ed aggiornamenti anche in relazione alle segnalazioni di nuove problematiche o di proposte di integrazione inviate dagli utenti coinvolti nel test.

L'aggiornamento del Manuale è stato rimesso al Comitato Tecnico/Scientifico del Sistris (organo menzionato per la prima volta nell'occasione del rilascio dello stesso Manuale e che, pertanto, dovrebbe essere diverso dal Comitato di vigilanza e controllo previsto dall'art. 11 del D.M. 17 dicembre 2009). La versione **test** (12) del Manuale è stata **pubblicata** unicamente a supporto della sperimentazione del Sistris e, quindi, potrebbe essere anche del tutto diversa dalla versione finale che verrà rilasciata prima dell'avvio della fase operativa del Sistris.

MUD, registro c/s e FIR: dalla carta al formato digitale... ma non subito

La disciplina transitoria del Sistris è contenuta nell'art. 12 del D.M. 17 dicembre 2009.

Con riferimento al Mud, il comma 1 dell'art. 12 prevede che:

- i produttori iniziali di rifiuti,
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti,

che erano obbligati alla presentazione del Mud debbano comunicare al Sistris entro il 31 dicembre 2010, compilando l'apposita scheda, una serie di informazioni basate sui dati inseriti nel registro di carico e scarico (di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006), relative al periodo dell'anno 2010 precedente all'operatività del sistema Sistris (dal 1° gennaio 2010 fino al 1° ottobre 2010, combinando tali disposizioni con quanto stabilito ora dal D.M. 28 settembre 2010).

Le informazioni da comunicare al Sistris sono le seguenti:

- il quantitativo totale di rifiuti annotati in carico sul registro, suddiviso per codice Cer;
- per ciascun codice Cer, il quantitativo totale annotato in scarico sul registro, con le relative destinazioni;
- per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, le operazioni di gestione dei rifiuti effettuate;
- per ciascun codice Cer, il quantitativo totale che risulta in giacenza.

Dal 2011 il Mud (nei termini di cui all'art. 189, D.Lgs. n. 152/2006) non dovrebbe «esistere» più: infatti, i soggetti obbligati ad aderire al Sistris non dovranno redigere il Mud, mentre quelli non obbligati dovranno comunque compilare il FIR, ma non è ancora chiaro davvero **cosa accadrà** col Mud (13).

Con riferimento al Registro di carico e scarico dei rifiuti ed al FIR, il comma 2 dell'art. 12 prevede, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.M. 28 settembre 2010, che, al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di legge e la verifica della piena funzionalità del Sistema, per i tre mesi successivi all'operatività del Sistris (cioè fino al 31 dicembre 2010), i soggetti obbligati ad aderire al Sistris rimangano comunque tenuti agli adempimenti di cui agli artt. 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006. Ciò vuol dire che per tre mesi vi sarà una sorta di **doppio regime**, durante il quale tali soggetti saranno obbligati sia al Sistris sia alla tenuta dei tradizionali documenti cartacei (registro c/s e al formulario) ed al rispetto della normativa che li prevede. Una volta operativo il nuovo Sistema, il registro di carico e scarico dei rifiuti sarà sostituito dall'Area Registro Cronologico del Sistris, la cui compilazione verrà operata in parte direttamente dal produttore/detentore dei rifiuti speciali (che deve annotare nell'Area Registro Cronologico della Scheda Sistris entro 10 giorni dalla produzione del rifiuto le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative del rifiuto prodotto) e in parte in automatico ad opera del Sistema (sarà infatti, il Sistris, a seguito della

Note:

(10) Regione Campania, A.G.C. 21, Programmazione e Gestione dei Rifiuti, Settore Gestione, Decreto dirigenziale n. 1 del 18 febbraio 2010, «Articolo 2, comma 2-bis del decreto legge 6 novembre 2008, n. 172 come convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 e art. 1 dell'OPCM 3746 del 12 marzo 2009 - DGR n. 95 del 9 febbraio 2010 - Realizzazione del progetto tracciabilità dei rifiuti Sistra - Ricostituzione Tavolo Tecnico già previsto dall'art. 1 dell'OPCM 3746 del 12 marzo 2009».

(11) Per poter essere ricompresi in questo «campione» («insieme rappresentativo di tutte le classi di utenti») ed avere la possibilità di testare la demo del SISTRIS bisognava fare un'apposita richiesta al Ministero dell'Ambiente ed essere un'impresa di gestione dei rifiuti.

(12) Si veda:

- «Manuale dell'utente SISTRIS - Versione Test 1.1 - 09/09/2010 14.25 - www.sistri.it».

(13) Si veda:

- S. Maglia, M. Balossi, *Prime osservazioni, cit.*, in questa *Rivista*, 2010, 2, pag. 116.

movimentazione dei rifiuti, a compilare automaticamente la riga dell'Area Registro Cronologico corrispondente alla movimentazione fatta).

Per quanto riguarda il FIR, con l'introduzione del Sistri l'obbligo della sua tenuta non viene cancellato (in quanto rimane vigente quanto oggi previsto dall'art. 193, Tua), ma cambiano, in via generale, le modalità per effettuare l'adempimento: in particolare, la compilazione del FIR verrà sostituita da quella della sezione «Area movimentazione» del Sistri, previo accesso all'apposita applicazione informatica dal sito www.sistri.it. Alla sezione «Area movimentazione» dovranno accedere per la compilazione, in momenti successivi, il produttore, il trasportatore (che stamperà la scheda «Area movimentazione»), che in questo modo sostituisce il formulario e la scheda di tra-

sporto, e la porterà con sé nel veicolo, dove dovrà essere stata installata la **black box** a cui collegare il dispositivo Usb) e il delegato dell'impianto di destinazione, che sono i soggetti ai quali spetteranno distinte operazioni di compilazione e di inserimento di dati.

Le interrogazioni parlamentari

Molto interessanti appaiono le numerose interrogazioni parlamentari presentate sul Sistri, la cui lettura permette di comprendere gli intenti perseguiti dal legislatore sia sul piano pratico sia sul piano «politico». Di seguito, ritenendo di fare cosa gradita, se ne è ricostruito un elenco aggiornato.

Tabella 2 - Interrogazioni parlamentari presentate in materia di SISTRI

Senato della Repubblica		
Estremi dell'interrogazione		Data della risposta
Interrogazione a risposta scritta n. 4-02756 [Divina (LNP); oggetto: criticità sull'operatività del SISTRI, proroga, gradualità, costi]	24 febbraio 2010	26 aprile 2010
Interrogazione a risposta scritta n. 4-02767 [Fluttero (PDL); oggetto: proroga, problemi applicativi, coordinamento, gradualità, semplificazione]	25 febbraio 2010	26 aprile 2010
Interrogazione a risposta scritta n. 4-02822 [Ferrante (PD); oggetto: MATTM e Sistri, manuale operativo, mancata abrogazione norme, formazione addetti, notifica all'UE]	9 marzo 2010	26 aprile 2010
Interrogazione a risposta scritta n. 4-02839 [Thaler Ausserhofer (UDC, SVP e Autonomie); oggetto: proroga, costi, applicazione in forma graduale e differenziata secondo le quantità di rifiuti prodotti]	10 marzo 2010	26 aprile 2010
Interrogazione a risposta scritta n. 4-02842 [Giaretta (PD); oggetto: attività minori, procedure, costi, accesso gratuito]	10 marzo 2010	26 aprile 2010
Interrogazione a risposta scritta n. 4-03004 [Saro, Lenna, Camber (PDL); oggetto: settore agricolo]	14 aprile 2010	7 giugno 2010
Interrogazione a risposta scritta n. 4-03009 [Pinzger (UDC, SVP e Autonomie); oggetto: adesione delle imprese artigiane al SISTRI, esclusione dall'iscrizione delle attività che producono rifiuti speciali in quantità minime, accesso gratuito]	14 aprile 2010	7 giugno 2010
Interrogazione a risposta scritta n. 4-03169 [Ferrante, Della Seta (PD); oggetto: notifica all'UE e disapplicabilità del Sistri]	18 maggio 2010	15 luglio 2010
Camera dei Deputati		
Estremi dell'interrogazione	Data di presentazione	Data della risposta
Interrogazione a risposta in Commissione n. 5-02126 [Contento (PDL); oggetto: iniziative normative in tema di tracciabilità dei rifiuti]	18 novembre 2009	26 gennaio 2010
Interrogazione a risposta scritta n. 4-05957 [Montagnoli (LNP); oggetto: autotrasporto di rifiuti in conto terzi, concorrenza tra imprese italiane e straniere, sistemi satellitari]	2 febbraio 2010	5 luglio 2010
Interrogazione a risposta in Commissione n. 5-02435 [Velo (PD); oggetto: applicabilità Sistri]	3 febbraio 2010	29 aprile 2010 – risposta alle interrogazioni abbinate n. 5-02435; n. 5-02514; n. 5-02765.
Interrogazione a risposta in Commissione n. 5-02514 [Togni (LNP); oggetto: controllo, notifica all'UE, costi, black box, iter, merci pericolose, proroga]	18 febbraio 2010	
Interrogazione a risposta in Commissione n. 5-02765 [Delfino (UDC); oggetto: proroga, semplificazioni]	19 aprile 2010	
Interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-02530 [Togni (LNP); oggetto: annullabilità del D.M. 17 dicembre 2009]	22 febbraio 2010	23 febbraio 2010

Camera dei Deputati		
Estremi dell'interrogazione	Data di presentazione	Data della risposta
Interrogazione a risposta orale n. 3-00966 [De Poli (UDC); oggetto: iniziative volte a prorogare l'entrata in vigore delle norme sulla tracciabilità dei rifiuti]	16 marzo 2010	11 maggio 2010
Interrogazione a risposta scritta n. 4-06615 [Alessandri (LNP); oggetto: iniziative a favore del settore per il recupero e la rigenerazione di cartucce stampanti] – il numero dell'interrogazione è stato trasformato in 5-02851 il 5 maggio 2010	30 marzo 2010	Vedi esito n. 5-02851
Interrogazione a risposta scritta n. 4-06719 [Naccarato (PD); oggetto: imprese più piccole produttrici di modeste quantità di rifiuti pericolosi]	8 aprile 2010	5 luglio 2010
Interrogazione a risposta scritta n. 4-07046 [Rosato (PD); oggetto: settore agricolo]	4 maggio 2010	5 luglio 2010
Interrogazione a risposta in Commissione n. 5-02851 [era il n. 4-06615 - Alessandri (LNP); oggetto: recupero e rigenerazione di cartucce stampanti]	5 maggio 2010	10 giugno 2010
Interrogazione a risposta scritta n. 4-07133 [Mistrello Destro (PDL); oggetto: imprese artigiane, autoriparatori]	11 maggio 2010	8 settembre 2010
Interrogazione a risposta scritta 4-07751 [Catanoso Genovese (PDL); oggetto: chiarimenti su procedura]	28 giugno 2010	16 settembre 2010
Interrogazione a risposta in Commissione n. 5-03364 [Mariani, Bratti, Realacci (PD); oggetto: ricostruzione post-terremoto de L'Aquila, Selex Service Management, affidamento diretto per la realizzazione del software SISTRI]	4 agosto 2010	In corso
Interrogazione a risposta scritta n. 4-08497 [Zamparutti, Beltrandi, Bernardini (PD); oggetto: articoli quotidiano ecologista Terra, segreto di Stato, Selex Service Management, test non avviato]	8 settembre 2010	In corso
Interrogazione a risposta immediata in assemblea (3/01250) [Baldelli, Foti (PDL); oggetto: Sistri, Segreto di Stato]	29 settembre 2010	29 settembre 2010

Le sanzioni

A tutt'oggi il nuovo Sistema è ancora sprovvisto di un apparato sanzionatorio, che sarà contenuto nel decreto legislativo di recepimento della Direttiva n. 2008/98/Ce relativa ai rifiuti (da recepire entro il 31 dicembre del 2010).

In proposito, il Consiglio dei Ministri n. 89 del 16 aprile 2010 ha approvato, in via preliminare, uno schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva che risultava composto da 34 articoli che modificano, sostituiscono e in alcuni casi, abrogano, molte disposizioni della Parte Quarta del TUA e dei suoi allegati, dedicata alla gestione dei rifiuti, innovandola in modo radicale (14). Tra le disposizioni ve ne sono alcune espressamente dedicate agli adempimenti ambientali ed al Sistri, ivi comprese le sanzioni.

Trattandosi di una normativa che al momento risulta ancora **in cantiere** (15), si rinvia alla sua definitiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (16).

Sistri, il «progetto segreto»

Si menziona, ulteriormente, una controversia giudiziaria tuttora pendente innanzi al TAR per il Lazio (promossa da sette *software house*, che ritengono di essere state danneggiate dalle modalità seguite dal MATTM per aggiudicare l'appalto per la fornitura del Sistri), la quale ha reso

pubblica l'esistenza di una serie articolata di provvedimenti con i quali il MATTM ha imposto il «segreto di Stato» sull'intero progetto Sistri (**TAR Lazio, sezione seconda bis, ricorso n. 2591/2010, udienza del 10 giugno 2010, ordinanza n. 2563/2010**).

Entro 90 giorni dalla notifica dell'ordinanza, il MATTM deve depositare, tra gli altri, i seguenti atti:

- MATTM, Direttore Generale per la Qualità della Vita, Relazione tecnico-giuridica in data 31 gennaio 2007, prot. 2471/QDV/DI;
- **MATTM, Decreto GAB/DEC/43/07 del 23 febbraio 2007**, col quale il Ministro Prestigiacomo ha dichiarato «segreto» il progetto istitutivo del Sistri;
- **D.P.C.M. 5 settembre 2008**, con cui è stato stabilito che al progetto istitutivo del Sistri dovesse essere attribuita la classifica di «segreto»;
- **MATTM, nota (GAB 2010/0006652-UL) del 26 feb-**

Note:

(14) Si veda:

- MATTM, Comunicato stampa del 16 aprile 2010.

(15) Il 29 luglio 2010, pronunciandosi sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva n. 2008/98/Ce, la Conferenza delle regioni e delle Province autonome ha espresso un parere favorevole condizionato all'accoglimento di alcuni emendamenti considerati imprescindibili.

(16) Per ulteriori approfondimenti sulla Direttiva n. 2008/98/Ce, si veda:

- S. Maglia, M.V. Balossi, *Recepimento della Direttiva n. 2008/98/Ce relativa ai rifiuti o adeguamento al Sistri?*, in questa *Rivista*, 2010, 7, dove a pagina 620 vi è una tabella relativa alle sanzioni.

braio 2010 con cui sono stati notificati alla Commissione europea i DD.MM. istitutivi del Sistri;

- **MATTM, nota prot. n. 008/TRI/DI/RIS del 21 aprile 2010** (Comunicazione relativa alla classifica di sicurezza attribuita al progetto istitutivo del Sistri).
- i provvedimenti con cui il MATTM ha affidato la fornitura del programma software nonché delle apparecchiature hardware e dei dispositivi Usb, che devono essere utilizzati nel Sistri nonché il relativo servizio di gestione e assistenza tecnica;
- l'atto di aggiudicazione dell'appalto per la fornitura del Sistri e gli atti relativi all'affidamento.

Non ci rimane che attendere il 18 novembre 2010, data fissata per la discussione del merito, anche in considerazione del fatto che le parti ricorrenti hanno richiesto anche l'annullamento dello stesso D.M. 17 dicembre 2010 (17).

D.M. 9 luglio 2010: le novità del «secondo correttivo»

Come anticipato, il D.M. 9 luglio 2010 è intervenuto principalmente su di una serie di aspetti applicativi del Sistri, rispondendo - almeno in parte - alle tante richieste avanzate dalle associazioni di categoria, non ultima Confartigianato, al fine di ottenere maggiori semplificazioni delle procedure per le imprese.

In tal proposito, si segnala che l'emendamento al DDL sulla semplificazione, che proponeva di prorogare di altri due anni l'entrata in funzione del Sistri per i piccoli produttori di rifiuti (le imprese produttrici di rifiuti pericolosi fino a 300 kg), non ha superato l'esame in aula.

La doppia proroga

L'art. 1 del D.M. 9 luglio 2010, come in parte si è già accennato, contiene:

- 1) la proroga dell'operatività del Sistri al 1° ottobre 2010 per tutte le categorie di soggetti obbligati (art. 1, comma 1, D.M. 9 luglio 2010, ma si rinvia a quanto spiegato *supra* con riferimento alle «imprese ritardatarie»). Tale proroga riguarda sia i soggetti obbligati (ai sensi dell'art 1, comma 1 del D.M. 17 dicembre 2009), sia i soggetti che possono aderire al Sistri su base volontaria (art 1, comma 4 del D.M. 17 dicembre 2009), per cui la data di inizio dell'operatività è la stessa per tutti i soggetti aderenti al sistema, come si può anche vedere nella Tabella n. 1;
- 2) la proroga del termine di completamento della procedura di distribuzione delle chiavette Usb e della installazione delle *black box*, spostato al 12 settembre 2010 (art. 1, comma 2, D.M. 9 luglio 2010, termine ulterior-

mente prorogato al 30 novembre 2010, dall'art. 1, comma 1, lett. a) del D.M. 28 settembre 2010).

Già nei giorni precedenti alla pubblicazione del «Sistriter», molte imprese iscritte al Sistri stavano cominciando a ricevere l'invito dalla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato (Cciaa) per il ritiro del dispositivo Usb. Naturalmente per le imprese che hanno delegato le associazioni imprenditoriali (o le società da queste ultime delegate) il ritiro del dispositivo è stato effettuato non presso la sede della Cciaa, ma presso l'ufficio dell'associazione più vicino alla propria sede operativa. In quella occasione sono state fornite informazioni sul Sistri e sono stati fatti firmare i documenti obbligatori per il ritiro del dispositivo Usb. Per poter ritirare la chiavetta tutte le aziende aderenti al Sistri devono dimostrare di aver effettuato il versamento del diritto di segreteria e del contributo annuale.

Officine: riaperti i termini per entrare nell'elenco degli installatori delle *black box*

Il nuovo decreto sopprime il termine per richiedere di entrare nell'elenco delle autofficine elettrauto autorizzate all'installazione delle *black box* (art. 1, comma 3, D.M. 9 luglio 2010). Tale termine era fissato in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (la data era quindi quella del 13 febbraio 2010), e pertanto, le imprese che non hanno fatto in tempo a fare la domanda o che non avevano ancora i requisiti, a partire dal 14 scorso hanno riavuto la possibilità di presentare la domanda di autorizzazione al MATTM, accedendo al sito www.sistri.it, e compilando l'apposita sezione.

Si rammenta che, in base all'Allegato IB al D.M. 17 dicembre 2009 (punto 1. «Individuazione delle officine autorizzate all'installazione delle *black box*»), per poter richiedere l'autorizzazione all'installazione delle *black box* sui veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti (per potersi, poi, iscrivere al Sistri, nella specifica sezione), è necessario che l'impresa sia iscritta nel Registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, sezione elettrauto. I dati comunicati dalle officine vengono confrontati con quelli in possesso delle Cciaa.

Nota:

(17) Si segnala che il Ministro Prestigiacomo, nel replicare all'interrogazione a risposta immediata in assemblea (3/01250) presentata dall'On. Baldelli (PDL) il 29 settembre 2010, ha annunciato di avere chiesto (il 28 settembre 2010) alla Presidenza del Consiglio di rimuovere il segreto di Stato in modo da rendere pienamente trasparente tutto il processo, dato che «la compiuta realizzazione della struttura tecnica del progetto a mio avviso è in fase assolutamente definita, credo che oggi siano venuti meno i rischi di infiltrazione criminale o di attentati al sistema».

Officine: corsi di formazione

A seguito della presentazione della domanda, i soggetti che risultano in possesso dei requisiti prescritti vengono invitati dal MATTM a partecipare a corsi di formazione gratuiti. I corsi hanno carattere teorico-pratico e risultano strutturati in un solo modulo della durata di 6 ore. L'attestazione di partecipazione al corso di formazione è requisito necessario per ottenere l'autorizzazione all'installazione delle *black box*.

Sul punto, il D.M. 9 luglio 2010 ha previsto all'art. 1, comma 3 che, nel corso di ciascun anno solare, si debbano tenere due corsi di formazione: per l'anno 2010 il secondo corso di formazione si è svolto nei giorni 29 e 30 luglio 2010 (per le officine che hanno presentato la domanda di autorizzazione a partire dal 14 luglio ed entro il 26 luglio 2010, ore 12.00), presso le sedi delle rispettive Cciao di Milano, Roma, Cagliari, Palermo e Bari. Così come farà anche per i futuri corsi, il Sistri ha comunicato via e-mail gli orari e le sedi dei corsi alle imprese che sono risultate in possesso dei requisiti prescritti. Le domande pervenute successivamente al 26 luglio 2010, ore 12.00, sono state prese in considerazione per i corsi di formazione che si svolgeranno nel 2011. Il calendario dei corsi così come l'elenco delle officine autorizzate già autorizzate vengono predisposti dal MATTM e pubblicati sul Portale Sistri.

Telecamere anche negli impianti di coincenerimento dei rifiuti

L'art. 2, D.M. 9 luglio 2010 ha esteso l'obbligo di video-sorveglianza degli impianti di discarica (di cui all'art. 1, comma 5 del D.M. 17 dicembre 2009), anche agli impianti di coincenerimento destinati esclusivamente al recupero energetico dei rifiuti e ricadenti nel campo di applicazione del D.Lgs. 11 maggio 2005, n. 133. Si rammenta che già l'art. 2 del D.M. 15 febbraio 2010 aveva integrato l'originaria previsione relativa all'installazione di apparecchiature idonee a monitorare l'ingresso e l'uscita di automezzi dalle sole discariche, prevedendo l'estensione delle relative disposizioni anche agli impianti di incenerimento.

Nuovo obbligo di conservazione e messa a disposizione delle chiavette Usb

L'art. 3, comma 2 del D.M. 9 luglio 2010 - aggiungendo un periodo all'art. 3, comma 11, D.M. 17 dicembre 2009 - ha precisato che i dispositivi Usb devono essere tenuti presso l'unità o la sede dell'impresa per la quale sono stati rilasciati così da poter consentire la consultazione del registro cronologico e delle singole schede di movi-

mentazione. Inoltre, le chiavette Usb devono essere messe a disposizione in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta.

Microraccolta: cancellato l'obbligo di preventiva comunicazione al Sistri

L'art. 4, comma 3 del D.M. 9 luglio 2010 elimina l'obbligo di comunicazione (dei dati sulla movimentazione dei rifiuti) al Sistri, almeno 4 ore prima dello smaltimento, previsto per le attività di microraccolta. Si ricorda che, l'art. 193 (trasporto dei rifiuti) del D.Lgs. n. 152/2006 definisce al comma 11 la **microraccolta dei rifiuti** come

«la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, dev'essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile».

Come si vede, la nozione di microraccolta è molto ampia e, quindi, tale **esenzione** interessa un gran numero di operazioni di trasporto (18).

Cosa fare se il Sistri non funziona: una nuova ipotesi, le aree non coperte dalla rete

Il «Sistri-ter» allarga il novero degli «imprevisti», prevedendo accanto all'ipotesi del malfunzionamento del sistema anche l'eventualità della mancata copertura della rete: l'art. 5, D.M. 9 luglio 2010, infatti, aggiunge all'art. 6, comma 4, primo periodo del D.M. 17 dicembre 2009, dopo le parole

«o non funzionamento del sistema,»

le parole

«anche a causa di una mancanza di copertura della rete di trasmissione dati,».

Contributi annuali: una nuova tabella e un nuovo criterio di calcolo

L'art. 6, comma 1 del D.M. 9 luglio 2010 aggiunge una tabella all'Allegato II del decreto istitutivo del Sistri: tale tabella - di seguito riportata - stabilisce i nuovi contributi che enti ed imprese produttori di rifiuti pericolosi (ivi compresi gli imprenditori agricoli ed i Comuni con meno di 5000 abitanti), devono pagare per iscriversi al Sistri.

Nota:

(18) Si veda:

- P. Pipere, *Il Sistri aumenta addetti e costi. Contributi annuali legati al concetto allegato di «dipendenti»*, in *Il Sole 24 Ore*, 17 luglio 2010, pag. 25.

Enti e imprese produttori rifiuti pericolosi		
Addetti per unità locale	Quantitativi annui	Contributo in euro
da 1 a 5	fino a 200 kg	50
da 1 a 5	oltre 200 e fino a 400 kg	60
da 6 a 10	fino a 400 kg	60
Imprenditori agricoli		
da 1 a 5	fino a 200 kg	30
da 1 a 5	oltre 200 e fino a 400 kg	50
da 6 a 10	fino a 400 kg	50
Comuni con meno di 5000 abitanti		60

Il «Sistri-ter», inoltre, introduce la definizione di «dipendenti» che deve essere utilizzata nell'ambito dell'applicazione della nuova disciplina. In particolare, l'art. 9, comma 1, lett.

a) precisa che per **dipendenti** debba intendersi

«il numero di addetti, ossia delle persone occupate nell'unità locale dell'ente o dell'impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale o con contratto di formazione lavoro), anche se temporaneamente assente (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera). I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite».

Questa nuova definizione modifica il criterio di calcolo dei contributi (difatti, il **numero di dipendenti** di ciascuna unità locale è il parametro a cui ci si affida per stabilire il quantum che i produttori di rifiuti devono pagare a titolo di contributo) e - secondo alcuni - determina «un aumento generalizzato dei costi per il più nutrito insieme di soggetti obbligati: le imprese e gli enti tenuti ad utilizzare il Sistri in quanto semplici produttori di rifiuti» (19).

In ogni caso, mantenendo fermo il principio che si deve sempre fare riferimento al numero totale dei dipendenti per l'iscrizione al Sistri, l'applicazione della nuova definizione contenuta nell'art. 9, comma 1, lett. a) del D.M. 9 luglio 2009 fa sì che il contributo annuale debba essere ora calcolato facendo riferimento al «numero di addetti», cioè alle persone occupate con «una posizione di lavoro indipendente o dipendente» e non più soltanto ai lavoratori dipendenti.

Ai soggetti che alla data del 14 luglio avessero già provveduto a versare i contributi e a quelli che per errore avessero pagato somme maggiori del dovuto, il Sistri-ter ha riconosciuto un diritto al conguaglio di quanto versato, a valere sui contributi degli anni successivi (20) (art. 6, comma 3, D.M. 9 luglio 2010).

Associazioni imprenditoriali e società delegate: più rifiuti da gestire e meno frequenza nel compilare il Registro Cronologico

Il Sistri-ter, altresì, raddoppia il quantitativo di rifiuti che possono essere gestiti dalle associazioni imprenditoriali o dalle loro società di servizi, tramite apposita delega da parte dei piccoli produttori di rifiuti: si passa 2 a 4 tonnellate annue di rifiuti pericolosi e da 10 a 20 tonnellate annue di rifiuti non pericolosi (D.M. 9 luglio 2010, art. 7, comma 1: sostituisce il primo periodo del comma 1 dell'articolo 7, D.M. 17 dicembre 2009).

La modifica, altresì, consente alle organizzazioni di categoria di gestire anche i dati dei soggetti che possono aderire al Sistri su base volontaria (di cui all'art. 1, comma 4, D.M. 17 dicembre 2009)

Ulteriormente, l'art. 7, comma 2 del D.M. 9 luglio 2010 inserisce nell'art. 7, D.M. 17 dicembre 2009, un comma 1 *bis* è in virtù del quale viene diminuita la frequenza minima di annotazione dei dati sul Registro cronologico del Sistri e cioè:

- le associazioni imprenditoriali (o le società di servizi loro delegate), devono ora compilare il Registro Cronologico del Sistri con cadenza mensile, e comunque prima della movimentazione dei rifiuti;
- i produttori di rifiuti pericolosi fino a 200 kg all'anno, devono compilare il suddetto Registro con cadenza trimestrale, e comunque prima della movimentazione dei rifiuti.

Il registro cronologico e le singole schede Sistri sono conservate per almeno tre anni presso la sede del delegante e tenuti a disposizione, su supporto informatico o in copia cartacea, dell'autorità di controllo che ne faccia richiesta. Il D.M. 9 luglio 2010, all'art. 9, comma 1, lett. c), infine, chiarisce che le «associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale» - che possono gestire il Sistri su delega delle aziende, fermi restando i parametri stabiliti - sono solo «le associazioni imprenditoriali presenti nel Consiglio Nazionale dell'economia e del Lavoro (Cnel) ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936».

Note:

(19) Si veda:

- Pipere, *Il Sistri aumenta addetti e costi. cit.*

(20) I soggetti che vogliono avvalersi dei rimborsi/conguagli, potranno compilare il relativo modello disponibile nella Sezione Documenti del sito internet del Sistri. Il «Modulo per la richiesta di conguaglio» - previsto ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.M. 9 luglio 2010 - debitamente compilato, potrà essere spedito per e-mail (inviando il modulo come allegato al seguente indirizzo: conguagliosistri@sistri.it) o via fax al numero verde 800 05 08 63.